



ESSEME

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"COMUNIONE FRATERNA"

ATTO COSTITUTIVO

L'anno duemilasei, il giorno diciotto del mese di Febbraio alle ore 16:30 in

Messina, sono presenti i Signori fondatori:

Papa Giuseppe nato a PATTI il 09/06/1949 Commercialista C.F. PPA GPP

49H 09G 377G;

Gemelli Daniele nato a MESSINA il 19/04/1959 Impiegato C.F. GML DNL

59D 19F 158P;

Frusteri Francesco nato a LONGI il 07/08/1956 Ricercatore C.N.R. C.F. FRS

FNC 56M 07E 674C;

Mussillo Samuele nato a MESSINA il 02/08/1959 Giornalista C.F. MSS SML

59M 02F 158N;

Arena Nicola nato a MESSINA l'8/07/1948 Pensionato C.F. RNA NCL 48L 08F

158Q;

I quali stipulano e sottoscrivono quanto segue.

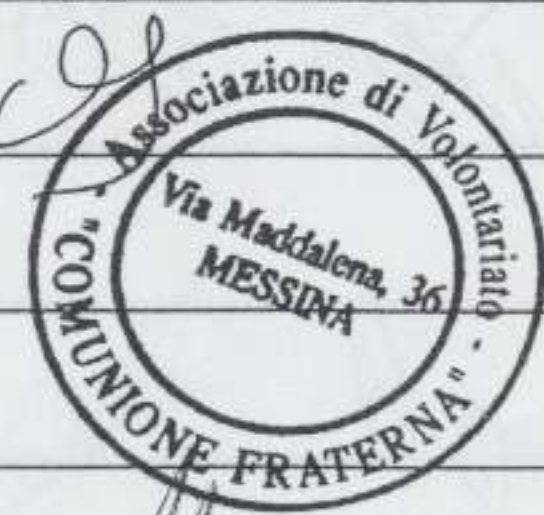
DENOMINAZIONE - SEDE

Articolo 1

È costituita l'Associazione di volontariato denominata "COMUNIONE FRATERNA" ai sensi della legge 266/91 e successive modifiche e/o integrazioni con carattere e finalità esclusivi rivolti alla solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

Articolo 2

L'Associazione ha sede legale in via Maddalena, 36 98100 Messina. La pre



sente sede potrà essere trasferita, in qualunque momento, altrove con deli-

bera dell'Assemblea ordinaria. L'Associazione medesima potrà istituire sedi secondarie o sezioni, anche in altre città d'Italia o all'estero, mediante delibera del Consiglio Direttivo, avendone facoltà allo stesso modo di dismettere tali sedi in qualunque momento.

L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti di spesa che l'organizzazione fisserà annualmente.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del codice civile e della legislazione vigente. Adotterà, qualora si rendesse necessario, le procedure previste dalla normativa per conseguire la personalità giuridica e l'iscrizione nel Registro Generale delle Organizzazioni di volontariato.

Articolo 3

Lo scopo ed il funzionamento dell'Associazione sono disciplinati dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto composto complessivamente da N°28 Articoli. Il Direttivo può integrare eventuali regolamenti interni previa uniformità alle norme statutarie.

Articolo 4

Per il primo triennio vengono nominati ed eletti a comporre il Direttivo con le seguenti cariche sociali (salvo successive integrazioni) i Signori summenzionati:

Arena Nicola	>	(Presidente);
Papa Giuseppe	>	(Vice Presidente);

Mussillo Samuele > (Tesoriere);

Frusteri Francesco > (Segretario);

Gemelli Daniele > (Consigliere).

I quali accettano.

Articolo 5

Le spese del presente Atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

STATUTO

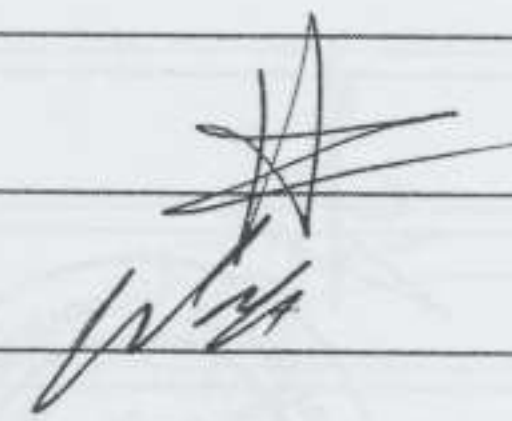
OGGETTO

Articolo 6

"COMUNIONE FRATERNA" è un'Associazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: solidarietà cristiana, assenza di fine di lucro, democraticità di gestione, elettività delle cariche sociali senza retribuzione per le stesse. L'Associazione ha per scopo l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative Socio educative e culturali. Nel perseguimento dei propri scopi sociali, si rivolge soprattutto ai soggetti che hanno o hanno avuto problemi, più o meno gravi, di carattere sociale e/o culturali e/o fisici e/o economici ecc... L'Associazione in particolare si propone:

a) di adoperarsi nel sociale per realizzare e/o risanare beni mobili ed immobili adeguatamente attrezzati ed idonei per il recupero di tossicodipendenti, alcolisti, senzatetto, extracomunitari e di svolgere attività in favore di stranieri immigrati nel rispetto delle norme di Legge vigenti;



b) di realizzare e gestire mense per i poveri;

c) di organizzare manifestazioni educative a scopo morale, di gestire istituti privati e pubblici, ospedali, case di prima accoglienza, quartieri a rischio e istituti penitenziari;

d) di assistere i malati, i disabili, gli anziani, gli orfani, gli infanti abbandonati, le ragazze madri, le famiglie in difficoltà e di svolgere attività di prevenzione e riabilitazione dalle dipendenze, dalle devianze e dagli handicap fisici e psichici;

e) di adoperarsi per l'integrazione sociale e lavorativa, con particolare riferimento ai giovani ad alle categorie svantaggiate, incluse l'istituzione di asili per bambini, colonie, case di riposo per persone anziane e qualunque altra struttura ed attività rivolta al sociale;

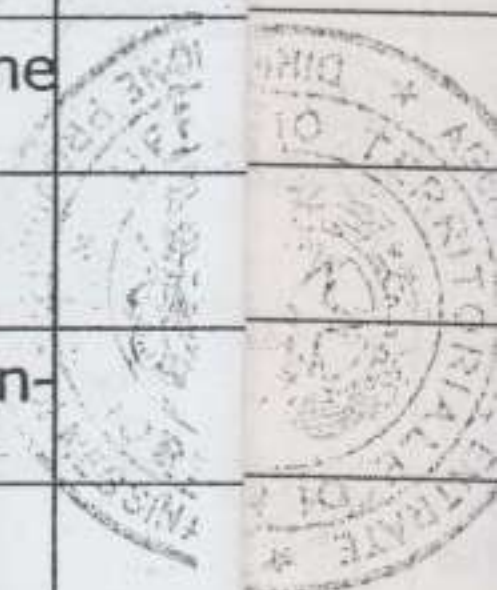
f) di sviluppare attività socio-sanitarie, a favore delle persone svantaggiate;

g) di sopperire alle richieste di sangue attraverso un gruppo di volontari donatori;

h) di realizzare Coffee House (caffetterie) dove invitare ragazzi e ragazze in difficoltà, senza alcuna discriminazione, al fine di intratterli offrendo loro qualcosa da bere e/o da mangiare, ascoltarli, capire il loro reale bisogno e provare ad aiutarli;

i) di incontrare i disadattati in qualunque luogo si trovino al fine di distribuire: cibo, usufruendo anche della Legge n° 155 del 25 Giugno 2003, indumenti ed inoltre cogliere l'opportunità di porgere loro una parola di conforto;

j) di raccogliere e distribuire alimenti, indumenti, lenzuola, scarpe,



coperte, giocattoli ecc. a favore di persone o famiglie in difficoltà

ire		economica, senza fare alcuna discriminazione di fede politica o re-	
ar-		ligiosa, razza, ceto sociale;	
		k) l'assistenza agli ammalati nelle strutture ospedaliere pubbliche e	
ab-		private, previo accordo con gli ammalati medesimi e con i Respon-	
ere		sabili;	
de-		l) di dare impulso e attivare esperienze di auto organizzazione sociale	
		delle famiglie;	
are		m) la promozione di esperienze di sostegno e valorizzazione della fa-	
use		miglia;	
one		n) di favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nell'attività di cura	
		familiare anche attraverso le madri di giorno e le banche del tem-	
an-		po;	
		o) di promuovere attività di previsione, prevenzione e soccorso in vi-	
lon-		sta o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi simi-	
		lari, nonchè di formazione in conformità alla Legge Regionale n°14	
ra-		del 31 Agosto 1998 e al Decreto Presidenziale n°12 del 15 Giugno	
atte-		2001 concernenti la disciplina delle attività di volontariato di prote-	
arli,		zione civile;	
		p) di visitare i carcerati, offrendo loro la necessaria assistenza e, qua-	
li di-		lora lo gradiscano, proseguirla dopo l'espiazione della pena;	
ugno		q) l'assistenza alle famiglie dei carcerati sopperendo allo stato di disa-	
loro		gio in cui si sono venute a trovare, favorendone, dove è possibile,	
		le relazioni delle famiglie con il detenuto e consentire alle famiglie	
arpe,		medesime di poter fruire di tutti quei benefici previsti dalle pubbli-	



che istituzioni e dal volontariato;

r) di suggerire iniziative lavorative in carcere e fuori che coinvolgano i detenuti, gli ex detenuti e/o coloro che possono beneficiare delle misure alternative previste dalla legge;

s) di attivare e promuovere iniziative di formazione di base e professionale mirate a sviluppare competenze che facilitino l'accesso dei soggetti detenuti ed ex-detenuti al mercato del lavoro;

t) lo studio di progetti e l'organizzazione di case di accoglienza per ex detenuti allo scopo di agevolare il loro reinserimento nel contesto sociale;

u) la pubblicazione e diffusione di notiziari, libri, partecipazione e l'organizzazione di convegni, seminari, concerti con l'intenzione di sensibilizzare l'opinione pubblica verso le realtà sociali;

v) di promuovere incontri di formazione, aggiornamento e di informazione su tematiche riguardanti gli scopi sociali, corsi ed iniziative culturali mirate alla valorizzazione spirituale e umana.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, nonché con altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

"Comunione Fraterna" potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per migliorare il raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà, per autofinanziarsi e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.



DURATA

Articolo 7

La durata dell'Associazione è illimitata.

SOCI

Articolo 8

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come Soci le persone fisiche mediante inoltrato di domanda scritta sulla quale decide il Consiglio Direttivo.

I Soci possono essere :

- Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori le persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

- Soci Operativi

Sono Soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

- Soci Onorari

Sono Soci Onorari le persone fisiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.



- Soci Sostenitori

Sono Soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono fattivamente al raggiungimento degli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante donazioni di beni personali.

I soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di contratto di lavoro dipendente o autonomo e non possono avere alcun vantaggio economico neanche indiretto dalla partecipazione all'attività associativa.

Articolo 9

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

Articolo 10

La qualità di Socio si perde per:

- decesso;
- immoralità;
- mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- recesso: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- esclusione: il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione, e sentito il Socio interessato, se richiesto (ove è possibile) dallo stesso, per atti compiuti

in contrasto al presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi

che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere le quote versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 11

Le risorse economiche da utilizzare per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento della medesima saranno costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;

- da eventuali proventi derivanti da attività associative di autofinanziamento;

- da ogni altro contributo, comprese donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni che Soci, esterni all'Associazione, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;

- contributi di organismi internazionali;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5, comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- quote sociali;

- beni mobili ed immobili;

- donazioni, lasciti o successioni;

- qualsiasi altra entrata meglio specificata nel precedente comma.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 12

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo.

Il quale è composto da:

1) il Presidente;

2) il Vicepresidente;

3) il Tesoriere;

4) il Segretario;

5) i Consiglieri.

c) Il Collegio dei Revisori;

d) i Probiviri.

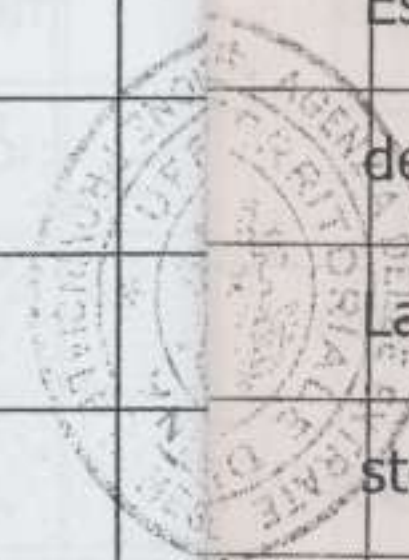
I soci dell'Organo direttivo non saranno retribuiti; possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione le spese effettivamente sostenute per l'attività specifica svolta in funzione della carica sociale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 13

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo statuto, obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante e può essere ordinaria e stra-



ordinaria. In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;

- approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;

- deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa.

Articolo 14

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, o altrove purché nel territorio nazionale, almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

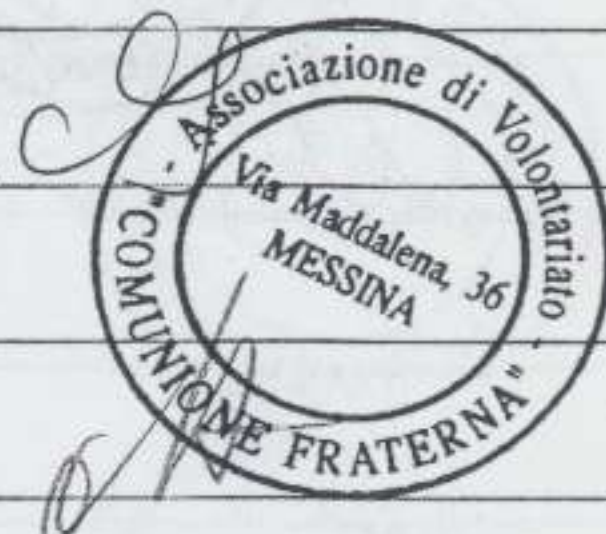
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta lo richieda il Presidente dell'Associazione, il Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei Soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede, o a mezzo fax, o posta elettronica certificata. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata, in seconda convocazione, anche nelle ore successive dello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 15

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di due deleghe alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.



Articolo 16

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un presidente designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti, che astenuti e/o assenti.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dell'Assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a

tre e non superiore a undici incluso il Presidente che è eletto direttamente

dall'Assemblea. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo è devoluto il compito di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'eventuale assunzione di personale dipendente, di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea, di stabilire le quote annuali dovute dai Soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 19

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione




assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima, solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta: a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax e/o posta elettronica certificata e/o telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 21

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro più anziano del Consiglio.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.



Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il

voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e

dal Segretario.

Articolo 22

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione, tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

Articolo 23

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha poteri di gestione ordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, tuttavia, mediante espressa delega, potrà attribuirgli ampi poteri di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;



- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;

- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni di organi e strutture dell'Associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento e gli obiettivi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

PROBIVIRI

Articolo 24

L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, a cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 25

L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Revisori dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo, e l'operato della Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti



su apposito libro. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai

membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, solo se non Soci, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 26

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

SCIOGLIMENTO

Articolo 27

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

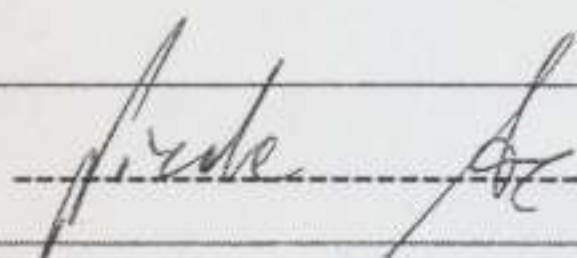
NORME FINALI

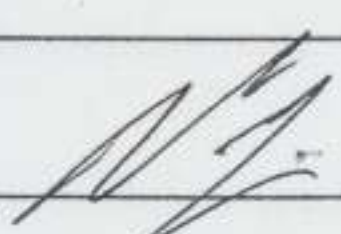
Articolo 28

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile e della legislazione di settore.

Letto, approvato e sottoscritto da:

Nicola Arena;









Giuseppe Papa;

Samuele Mussillo;

Francesco Frusteri;

Daniele Gemelli.



E' copia fotostatica conforme all'originale esistente in Ufficio,
registrata il 28/02/2006 al n. 1020 serie 3
costo € ESISTENTE

Richiesta con prot. n. 138987 del 16/06/2011. Si rilascia a
richiedente del Sig. Arena Nicola
per gli usi consentiti dalla legge.

Messina, 29 GIU. 2011



IL DIRETTORE PROVINCIALE
Dr Margherita Sanfilippo